

PROTOCOLLO D'INTESA

Per la promozione di strategie condivise finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio per ragioni di sesso nell'esercizio della professione forense

TRA

- Tribunale Civile di Alessandria
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria
- Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria
- Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria

PREMESSO CHE:

le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze:

- condividono l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;

- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;

- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;

- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità ed alla realizzazione dei principi di parità.

Tutto ciò premesso,

1) le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria per promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense;

2) in particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere e a diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa ai fini della valutazione dello stato di gravidanza

e delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, o di inserimento nella famiglia adottiva o affidataria, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico;

3) il Giudice o Magistrato, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà conto, salvo i casi di assoluta urgenza in considerazione della natura della controversia, dello stato di gravidanza delle avvocate/patrocinatrici, e del periodo corrispondente al congedo di maternità stabilito dalla legge, e in particolare dal D.Lgs n. 151/2001 e successive modificazioni, a prescindere dalla eventuale sussistenza di patologie connesse. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D.Lgs. n. 151/2001 la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicanze della gravidanza.

A tal fine le avvocate/patrocinatrici presenteranno istanza al Giudice - da comunicarsi ai difensori delle altre parti e all'Ufficio del Pubblico Ministero, ove sia parte del procedimento - nella quale dichiareranno di avvalersi di tale facoltà, corredata dalla seguente documentazione:

A) per il periodo indicato dagli artt. 16 o 20 del D.Lgs. n. 151/2001, certificato medico indicante la data presunta del parto o il certificato di nascita, ovvero la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 - anche con riferimento agli obblighi/incombenti (es. soggiorno all'estero per incontrare l'adottando) derivanti dalle pratiche di adozione o affidamento - senza necessità di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie. L'istanza dovrà essere depositata e comunicata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'udienza di cui chiedono il differimento;

B) per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, la sussistenza del legittimo impedimento dovuto a maternità dovrà, invece, essere documentata con l'allegazione di un certificato medico dal quale risulti la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza. In tale caso l'istanza dovrà essere presentata con la massima tempestività consentita dal caso concreto. Questa disposizione si applica anche nei casi in cui l'avvocata/patrocinatrice non si sia avvalsa della facoltà di cui al capo A) e, nel periodo di cui agli artt. 16 o 20 del D.Lgs. n. 151/2001, si verificano particolari patologie e/o complicanze della gravidanza.

Per tutte le avvocate/patrocinatrici, in ogni caso, il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria e comunque non superiore a due mesi dalla fine del periodo, compatibilmente con le esigenze di organizzazione del ruolo del Giudice.

4) Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, o di inserimento nella famiglia adottiva o affidataria, e la condizione di allattamento sono presi in considerazione dal Giudice o Magistrato, quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio dell'udienza, qualora riferite a genitore avvocato/patrocinatore che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo, previa istanza scritta da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza presso la Cancelleria.

5) Il Giudice o Magistrato e gli Avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio.

6) Le Cancellerie e gli Avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno

la precedenza al genitore avvocato/patrocinatore in stato di gravidanza, o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita, o di inserimento nella famiglia adottiva o affidataria, o di altre gravi necessità dei figli.

7) Nei procedimenti che presentano ragioni particolari di celerità l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.

8) Le disposizioni che precedono troveranno applicazione anche a favore di avvocati e patrocinatori che, per disabilità o condizione di salute particolari, abbiano necessità di uguale attenzione, o nel caso in cui assistano familiari con handicap o che siano affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti. A tal fine dovrà essere depositata tempestiva istanza correlata da idonea documentazione. Detti benefici si intendono estesi anche alle famiglie di fatto presentando dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e a divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione.

Resta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.

Il presente protocollo trova applicazione solo nell'ambito del processo civile e non anche in quello penale, nemmeno con riferimento all'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Alessandria, 20 luglio 2016.


Il Presidente del Tribunale di Alessandria

Dott.ssa Sandra Casacci




Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria

Dott. Mario D'Onofrio



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria

Avv. Piero Monti



Il Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria

Avv. Monica Coppi

